

**CAPITOLATO**  
**SERVIZIO DI TRADUZIONE TESTO DALL'ITALIANO ALL'INGLESE**  
**“RAPPORTO ORSO 2016”**

**Art. 1 – Parti del contratto**

1. Il contratto di traduzione il cui affidamento è oggetto della corrente procedura intercorrerà tra il Servizio minoranze linguistiche locali e relazioni esterne per conto della Provincia autonoma di Trento – Piazza Dante, 15 38122/TRENTO P.IVA 00337460224 e l'Appaltatore individuato in esito alla presente gara.

**Art. 2 – Oggetto e finalità dell'appalto**

Il presente capitolato norma l'affidamento e le modalità di esecuzione dell'incarico di traduzione del testo **“RAPPORTO ORSO 2016”** dalla lingua italiana alla lingua inglese, secondo le precisazioni di seguito riportate:

- totale cartelle in traduzione stimate **n. 70**, ove per cartella si intendono 1.500 caratteri spazi inclusi;
- trattasi di traduzione specialistica di testi di natura agroforestale e faunistica. Si richiede la garanzia di assoluta precisione e perizia nello svolgimento dell'incarico affinché quanto prodotto in esito allo stesso sia ineccepibile sotto il profilo linguistico e di contenuto; l'Appaltatore dovrà assicurare che i professionisti coinvolti abbiano la necessaria esperienza e specializzazione;
- il professionista incaricato assicura la propria disponibilità alla revisione di quanto consegnato ed oggetto di traduzione in lingua straniera, qualora richiesto in quanto necessario e motivato dalla parte committente;
- la traduzione riguarda un prodotto editoriale che verrà stampato e pubblicato in formato cartaceo, per intero o per estratto, da parte del Servizio Foreste e Fauna della Provincia autonoma di Trento. La consegna del materiale tradotto corrisponde a cessione completa del diritto d'uso di tutto o parte dello stesso anche nella lingua e nella forma tradotta, con la citazione del traduttore solo in occasione della prima pubblicazione del prodotto editoriale.

**Art. 3 – Condizioni di espletamento delle attività e corrispettivo**

La consegna del testo tradotto nella lingua straniera deve avvenire entro **il 10 aprile 2017**. Il testo dovrà essere fornito in formato pdf ed open (odt). Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto dovuto per l'esecuzione del contratto. **L'aggiudicazione avviene al massimo ribasso dell'importo posto a base di gara.**

**Art. 4 – Condizioni di pagamento**

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera E, della L.P. n. 23/1990, la Stazione Appaltante potrà affidare i servizi di carattere integrativo o complementare rispetto a quelli già previsti nel precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50% dell'importo di quello originario.



2. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all'Appaltatore **sulla base del numero esatto di cartelle tradotte**, in una unica rata alla consegna del testo tradotto nella lingua straniera, previa verifica della qualità del lavoro svolto, che dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla consegna del lavoro.
3. Pagamento mensile posticipato su presentazione di fattura elettronica.
4. L'attestazione della regolare esecuzione rilasciata dal Dirigente del Servizio Minoranze linguistiche locali e relazioni esterne avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione fiscale da parte dell'Appaltatore, a prestazione avvenuta. La Stazione Appaltante provvederà alla liquidazione del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

#### **Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di nullità.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L'amministrazione aggiudicatrice verifica i contratti sottoscritti tra il contraente ed i subappaltatori e i sub subcontraente in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
4. A tal fine l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto o dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla loro prima utilizzazione (data di destinazione del conto alla funzione di conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica).
5. Nel rispetto degli obblighi di tracciabilità, il bonifico bancario o postale deve riportare il codice identificativo di gara (CIG).

#### **Art. 6 – Penali**

1. In caso di grave inadempimento nell'esecuzione delle attività oggetto, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 c.c., per un importo corrispondente al 10% del corrispettivo, ferma restando la risarcibilità del danno ulteriore.
2. Per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine di consegna, previa contestazione scritta inviata a mezzo PEC, è stabilita una penale pari allo 0,5% giornaliero dell'importo del contratto.
3. L'entità della penale è stabilita, previa contestazione scritta, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione Appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.



## **Art. 7 – Risoluzione del contratto per inadempimento**

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la Stazione Appaltante provvede a mettere formalmente in mora tramite PEC l'Appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione Appaltante.

## **Art. 8 – Clausole di risoluzione espressa e recesso**

1. Salva la risoluzione per inadempimento la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
  - a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
  - b. ingiustificata sospensione del servizio;
  - c. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 15 del presente capitolato;
  - d. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
  - e. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Stazione Appaltante presso l'Appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Stazione Appaltante stessa, in conformità all'art. 13, comma 3, del presente capitolato;
  - f. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 24 del presente capitolato;
  - h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
  - i. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati;
  - j. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
2. I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dalla Stazione Appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione Appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione Appaltante.
5. È facoltà della Stazione Appaltante recedere tramite PEC, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio,



fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'Appaltatore, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.

#### **Art. 9 – Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

#### **Art. 10 – Trattamento dei dati personali, obblighi assicurativi e disposizioni in materia di anticorruzione**

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della Stazione Appaltante.
2. L'Appaltatore pertanto ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.
4. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o della Stazione Appaltante.
5. In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO).
6. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
7. Fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria l'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.
8. L'Appaltatore si impegna a non offrire, accettare, o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del servizio.

#### **Art. 12 – Norma di chiusura**

1. L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di

appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

2. Si specifica che trattandosi di pura indagine di mercato la Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più ampia discrezionalità nel dare corso o meno all'affidamento, senza che le ditte/professionisti interpellati possano vantare pretese o diritti di alcuna natura.

IL DIRIGENTE

- dott.a Marilena Defrancesco -

**(documento firmato digitalmente)**